



# Comune di Livorno

SETTORE ENTRATE E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO

## TASI e IMU 2018

## GUIDA PER IL CONTRIBUENTE

SETTORE ENTRATE - SERVIZI FINANZIARI

Via Marradi, 118  
57126 - LIVORNO

L'ufficio è aperto al pubblico:

il lunedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00

il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30

fax: 0586-518.990

Sito Internet : <http://www.comune.livorno.it>

e-mail: [tributi@comune.livorno.it](mailto:tributi@comune.livorno.it)

**numero verde: 800 585678**

# TASI

**ATTENZIONE:** l'art. 1 comma 37 della legge 205/2017 (legge di stabilità per l'anno 2018) ha esteso all'anno 2018 l'esclusione dal pagamento della TASI per tutte le abitazioni principali (e relative pertinenze) ad ECCEZIONE di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, già disposto dall'art. 1 comma 14 della legge 2008/2015.

Pertanto solo per queste ultime è dovuto per l'anno 2018 il pagamento della TASI con l'applicazione della seguente aliquota:

## ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2018

(delibera C.C. n° 44 del 5/03/2015)

- **aliquota del 2,5 per mille** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 comprese le pertinenze della stessa, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Detta aliquota si applica anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;

### **Non sono previste detrazioni o riduzioni**

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Se l'immobile appartiene alle categorie A/1, A/8 e A/9 la TASI per tali immobili e relative pertinenze è dovuta nella misura di 1/3.

# IMU

## ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2018

(delibera C.C. n° 209 del 22/12/2014)

- **aliquota ordinaria del 10,6 per mille:** si applica per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica;
- **aliquota ridotta del 2,5 per mille** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 comprese le pertinenze della stessa, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Detta aliquota si applica anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;
- **aliquota agevolata del 5,3 per mille** a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi, esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari, ad uso abitativo, che siano state concesse in locazione a persone che le utilizzano a titolo di abitazione principale, ed ivi residenti, con contratto tipo concordato (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/98) alle condizioni definite dagli Accordi Territoriali, prevedendo altresì, che entro il termine perentorio del pagamento del saldo i contribuenti debbano presentare al Settore Entrate - Servizi Finanziari, apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio dell'aliquota agevolata del 5,3 per mille, come statuite dal presente provvedimento, o, in alternativa, copia del contratto di locazione agevolata;

### ATTENZIONE:

Ai sensi dell'art. 1 comma 53 L. 208/2015 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Le aliquote devono essere applicate agli immobili in ragione dei mesi per i quali è durata la destinazione d'uso dell'immobile

La destinazione d'uso per almeno 15 giorni equivale alla destinazione d'uso per l'intero mese.

### **Immobili concessi in comodato**

L'art. 1 comma 10 della L. 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) dispone una riduzione del 50% dell'IMU dovuta per gli immobili concessi in uso gratuito (comodato) ai parenti in linea retta di primo grado.

Le condizioni alle quali la norma suddetta subordina l'applicazione della riduzione sono le seguenti:

- 1) il contratto di comodato deve essere registrato;
- 2) l'immobile non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) l'immobile deve essere dato in comodato a parenti in linea retta di 1° grado (cioè tra genitori e figli);
- 4) il comodatario deve adibire tale immobile a propria abitazione principale;
- 5) il comodante deve essere residente anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato;
- 6) il comodante non deve possedere su tutto il territorio nazionale altri immobili oltre a quello concesso in comodato ed alla propria abitazione principale (che in base al punto 5) deve essere nello stesso Comune in cui si trova l'immobile dato in comodato e non deve appartenere alle categorie A/1 A/8 e A/9)
- 7) il comodante che intende usufruire dell'agevolazione deve attestare il possesso di tutti i requisiti elencati mediante la presentazione della dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30/06/2019

### **Immobili locati con contratto concordato**

L'art. 1 comma 53 della L. 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

### **Terreni agricoli**

- sono esenti dall'imposta dovuta i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (art. 1 D. Lgs. 99/2004), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione

- l'esenzione prevista per i terreni agricoli (art. 7 lett. h del D. Lgs 504/92) si applica in base ai criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n°9 del 14/6/1993 pubblicata nel S.O. n° 53 della Gazzetta Ufficiale n° 141 del 18/6/1993;

### **SI RICORDA INOLTRE CHE:**

1. Il pagamento dell'IMU non è dovuto per le seguenti fattispecie imponibili:
  - Abitazione principale (e relative pertinenze) se di categoria **diversa** da A/1 A/8 e A/9;
  - Unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale ivi incluse, dal 1° gennaio 2016, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/4/1998;
  - Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - Unico immobile ad uso abitativo posseduto e non locato dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, Forze di polizia sia ad ordinamento militare che civile, nonché del personale del Corpo dei Vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, anche se mancante delle condizioni di residenza anagrafica e dimora abituale
  - Immobili rurali strumentali;
  - Immobili merce intendendosi per tali gli immobili costruiti e posseduti dall'impresa costruttrice destinati alla vendita, per il periodo in cui non sono locati.
  - Immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per le attività di ricerca scientifica
1. Il moltiplicatore da applicare al reddito dominicale dei terreni è pari a 135 ed a 75 per i terreni agricoli coltivati da imprenditori agricoli;
3. Per gli immobili destinati ad abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 che in ragione di tale categoria di appartenenza rimangono sottoposti ad imposta, **NON è più prevista** la detrazione di € 50,00 per ogni figlio convivente di età non superiore a anni 26. **Rimane la detrazione annua di € 200,00;**
4. L'imposta dovuta in base alle aliquote deliberate deve essere corrisposta interamente al Comune utilizzando i codici tributo relativi alle varie categorie della quota comune. La quota Stato (codice tributo 3925) deve essere calcolata

soltanto per gli immobili di **categoria D** (esclusi i D10) applicando l'aliquota del 7,6‰; per tali immobili la quota Comune (codice tributo 3930) deve essere calcolata applicando l'aliquota del 3‰ (10,6 - 7,6);

5. il moltiplicatore da utilizzare per calcolare il valore imponibile dei **fabbricati D** (esclusi i D5 per i quali il moltiplicatore rimane pari a 80) è **pari a 65**;
6. Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è stabilito nel 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto l'evento che deve essere dichiarato. Pertanto per tutti i casi in cui è dovuta la presentazione della dichiarazione IMU, avvenuti nel 2017 il termine è fissato nel 30 giugno 2018. Per tutti gli eventi da dichiarare che si verificheranno nel corso del 2018 il termine di presentazione della relativa dichiarazione è costituito dal 30 giugno 2019.

### CHI PAGA L'I.M.U.

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari, ovvero come titolari dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, obbligato al pagamento dell'imposta è il locatario.

**Si ricorda che nel caso di concessione su aree demaniali obbligato al pagamento dell'imposta è il concessionario.**

### L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile costituito:

- 1) da un'unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto;
- 2) dove il contribuente ed i componenti della propria famiglia hanno la residenza anagrafica e dimorano abitualmente;
- 3) nel caso in cui i componenti della famiglia abbiano residenza e dimora in più di un immobile, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano ad un solo immobile.

All'abitazione principale è equiparata:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data

in comodato d'uso.

Non costituisce abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti.

## COME, DOVE E QUANDO SI PAGA L'IMPOSTA

L'I.M.U. si paga per l'anno in corso, in due rate con scadenza rispettivamente 18 giugno (acconto) e 17 dicembre (saldo) 2018.

**L'acconto** è pari al 50 % dell'imposta annua determinata applicando le aliquote deliberate dal Comune e pubblicate sul sito del federalismo fiscale.

**Il saldo** è pari alla differenza tra l'imposta annua determinata applicando le aliquote deliberate per il 2017 e quanto già versato con la rata di acconto.

**ATTENZIONE:** **soltanto** il versamento per gli immobili di categoria D (esclusi i D10) deve essere diviso in due quote, quella comunale e quella statale. Per tali immobili siti nel territorio del Comune di Livorno, in sede di versamento dell'**acconto** la quota statale deve essere calcolata applicando l'aliquota del 7,6‰ (codice tributo 3925); la quota comunale deve essere calcolata applicando l'aliquota del 3‰ (codice tributo 3930)

**Il versamento sia dell'acconto che del saldo si effettua utilizzando il modello F24 o, in alternativa, un apposito bollettino postale da reperire presso gli sportelli delle agenzie postali.**

*Si ricorda che il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.*

Il versamento non è dovuto se l'importo annuo dell'imposta per soggetto passivo non è superiore a € 10,00.

Gli Italiani residenti all'estero in alternativa al modello F24 possono effettuare il pagamento dell'IMU tramite bonifico bancario con le seguenti modalità:

per la quota riservata allo Stato,  
effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT0260100003245348006108000.

per la quota del Comune

effettuare un bonifico utilizzando il codice IBAN IT97X0103013900000006800090  
(codice BIC-SWIFT PASCITMMLIV)

#### CODICI DA UTILIZZARE PER IL MODELLO F24

| Tipologia immobili            | Codice IMU<br>quota Comune | Codice IMU<br>quota Stato |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Abitazione principale         | 3912                       | -                         |
| Fabbricati rurali strumentali | -                          | -                         |
| Terreni                       | 3914                       | -                         |
| Aree fabbricabili             | 3916                       | -                         |
| Altri fabbricati              | 3918                       | -                         |
| Fabbricati di categoria D     | 3930                       | 3925                      |

#### DETRAZIONI D'IMPOSTA

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare **€ 200,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Nel caso di più contitolari la detrazione spetta, esclusivamente, a coloro che risiedono ed effettivamente dimorano nell'immobile e va suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi.

Ai fini della ripartizione della detrazione non conta la percentuale di possesso, ma, esclusivamente, il **numero dei contitolari** che utilizzano l'immobile come abitazione principale.

#### RIDUZIONI D'IMPOSTA

##### 1) FABBRICATI INAGIBILI

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.



L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 31 lettera a) e b) della Legge n. 457/78 e dal Regolamento Edilizio adottato con delibera di C.C. n. 44 del 24/3/98.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le seguenti caratteristiche:

- a)- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
- b)- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c)- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.

Non si ritengono inagibili i fabbricati ristrutturati per cause diverse da quelle sopracitate o fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi.

Inoltre non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

**L'inagibilità può essere accertata:**

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15. Tale dichiarazione deve essere presentata non appena sussiste la condizione di inagibilità (detta dichiarazione non esonera dall'obbligo di presentare denuncia di variazione).

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

## **2) FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO**

Per i fabbricati di interesse storico ed artistico l'imposta, calcolata sulla base della rendita catastale, è ridotta nella misura del 50%.

Per poter beneficiare di tale riduzione è necessario che l'immobile sia stato riconosciuto di interesse storico ed artistico dalla Sovrintendenza dei Beni storici ed artistici e che tale riconoscimento risulti da apposito decreto emesso dalla stessa, ai sensi del D. Lgs.vo 22/1/2004 n. 42

**ATTENZIONE**

Le rendite risultanti agli atti catastali, sulle quali si effettua il calcolo dell'imposta devono essere rivalutate, nella seguente misura:

5 % per le rendite catastali relative alle unità immobiliari appartenenti a tutte le categorie catastali.

25 % per i redditi dominicali dei terreni che scontano l'imposta.

- L'imposta è calcolata applicando al valore dell'immobile l'aliquota deliberata dal Comune
- il valore dell'immobile è pari alla rendita catastale od al reddito dominicale rivalutati x il moltiplicatore

moltiplicatori dei terreni

|   |     |
|---|-----|
| Terreni agricoli                                    | 135 |
| Terreni agricoli coltivati da imprenditori agricoli | 75  |

moltiplicatori dei fabbricati

|                   |     |                |    |
|-------------------|-----|----------------|----|
| A esclusi gli A10 | 160 | A/10 E D5      | 80 |
| C2, C6 e C7       | 160 | D esclusi i D5 | 65 |
| B, C3, C4 e C5    | 140 | C1             | 55 |

Per le aree fabbricabili il valore è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio di ogni anno.

**IMPORTANTE:** l'imposta calcolata deve essere moltiplicata per la quota di possesso e rapportata ai mesi di possesso.

**Esempio:** abitazione a disposizione di categoria A/2 e r.c. pari a € 750,00 , possesso 50% per 12 mesi

Acconto:

codice tributo 3918 =  $(750 \times 1,05 \times 160 \times 10,6\% \times 50\%):2 = \text{€ } 334$

Saldo:

codice tributo 3918 =  $(750 \times 1,05 \times 160 \times 10,6\% \times 50\%):2 = \text{€ } 334$

**Esempio:** fabbricato di categoria D/8 e r.c. pari a € 1.500,00 , possesso 100% per 12 mesi

Acconto:

codice tributo 3930 =  $(1.500 \times 1,05 \times 65 \times 3\text{‰}) : 2 = € 154$

codice tributo 3925 =  $(1.500 \times 1,05 \times 65 \times 7,6\text{‰}) : 2 = € 389$

Saldo:

codice tributo 3930 =  $(1.500 \times 1,05 \times 65 \times 3\text{‰}) : 2 = € 154$

codice tributo 3925 =  $(1.500 \times 1,05 \times 65 \times 7,6\text{‰}) : 2 = € 389$

## LA DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;

Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'I.C.I.;

Non è dovuta la dichiarazione nel caso di compilazione del modello unico informatico (M.U.I.);

Il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, approvati con il D.M. 30/10/2012 del Ministero dell'Economia, sono scaricabili al seguente indirizzo: [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)

La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili oggetto della dichiarazione; se gli immobili sono ubicati in più comuni, devono essere presentate tante dichiarazioni quanti sono i diversi comuni di ubicazione.

La dichiarazione deve essere presentata al Comune, Ufficio IMU, alternativamente tramite:

- consegna diretta all'ufficio IMU del Comune, che rilascerà apposita ricevuta;
- posta, in busta chiusa, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU anno 2017;
- invio telematico con posta certificata: [comune.livorno@postacert.toscana.it](mailto:comune.livorno@postacert.toscana.it).

## SANZIONI

Chi **omette il versamento dell'imposta** è soggetto alla sanzione amministrativa pari al **30 %** di ogni importo non versato.

Il versamento effettuato con un ritardo:

- fino a 14 giorni è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 1 % dell'importo versato per ogni giorno di ritardo;
- dal quindicesimo al novantesimo giorno di ritardo è soggetto alla sanzione amministrativa del 15% dell'importo tardivamente versato.
- superiore a novanta giorni è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 % dell'importo versato in ritardo

Per **l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia** si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 % del tributo dovuto con un **minimo di € 50**.

Se la **dichiarazione o denuncia sono infedeli** si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 % della maggiore imposta dovuta.

Si applica la sanzione amministrativa **da € 100 a € 500** per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso legale pari allo 0,1% annuale per l'anno 2017.

#### RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nel caso di tardivo o omesso versamento dell'imposta alle scadenze stabilite o nel caso di infedele o omessa denuncia o dichiarazione IMU, è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il RAVVEDIMENTO OPEROSO. Si tratta di una procedura che consente di sanare entro un determinato periodo di tempo, con interessi legali, e con una sanzione ridotta le violazioni di cui sopra. **Tale facoltà è consentita a condizione che la violazione non sia già stata constatata oppure non siano iniziati, verifiche o altre attività di accertamento.**

Il versamento, comprensivo dell'imposta dovuta, sanzioni e interessi, deve avvenire utilizzando il modello F24. Le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta utilizzando il relativo codice tributo.

Al tutto vanno sommati gli interessi legali (0,3% dal 01/01/2018).

|                              | <b>Omesso, insufficiente o tardivo versamento</b>  | <b>Rettifica di dichiarazione conseguente insufficiente versamento</b>   | <b>Omessa dichiarazione con omesso versamento</b>  | <b>Omessa dichiarazione con versamento esatto</b>  |
|------------------------------|--|--|--|--|
| <b>TERMINE "BREVE"</b>       | <b>0,1%</b><br>per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno successivo alla scadenza di legge                                 |  |  | <b>1/10 di Euro 50,00</b><br><br>(€ 5,00) entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione |
|                              | <b>1,5%</b><br>del tributo non versato o versato tardivamente dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza di legge          |  |  |  |
| <b>TERMINE "INTERMEDIO"</b>  | <b>1,67%</b><br>del tributo non versato o versato tardivamente dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza di legge         |  |  |  |
| <b>TERMINE "LUNGO"</b>       | <b>3,75%</b><br>del tributo non versato o versato tardivamente oltre i 30 giorni ed entro un anno dall'omissione o dall'errore | <b>6,25%</b><br>del tributo non versato, dal 15° giorno ed entro un anno dal termine di presentazione della dichiarazione per l'anno cui si riferisce l'insufficiente versamento | <b>10%</b><br>del tributo non versato, dal 15° giorno ed entro un anno dal termine di presentazione della dichiarazione per l'anno cui si riferisce l'omesso versamento. |  |
| <b>TERMINE "LUNGHISSIMO"</b> | <b>12,50%</b><br>del tributo non versato o versato tardivamente oltre il termine di cui sopra                                  | <b>12,50%</b><br>del tributo non versato o versato tardivamente oltre il termine di cui sopra  | <b>20%</b><br>del tributo non versato o versato tardivamente oltre i 90 giorni dalla scadenza di legge   | <b>€ 10,00 (20% di € 50,00)</b><br>oltre i 90 giorni dalla scadenza di legge                                   |